

RELAZIONE DI MINORANZA  
DEL DEPUTATO MANCO

PAGINA BIANCA

## NECESSITÀ O MENO DELLA RIFORMA RIFORMA O NUOVO CODICE

Onorevoli Colleghi! — La discussione che, ormai, da anni si agita attorno alla così detta « crisi della giustizia » e, di conseguenza, a tutti i problemi ed alle questioni che interessano direttamente ed indirettamente il funzionamento pratico dell'amministrazione giudiziaria, pare riesca a trovare una definitiva soluzione nel nuovo codice di procedura penale presentato dal ministro guardasigilli dell'attuale Governo di centro-sinistra, quasi non permanessero innumerevoli altri pur gravi motivi che ostacolano il funzionamento ordinario della giustizia.

La assoluta assenza di una efficiente e capace attrezzatura degli uffici giudiziari che si ponga a livello delle moderne esigenze della giustizia; la permanente crisi della edilizia giudiziaria che non sembra nemmeno orientativamente porsi sulla via della soluzione con alcune iniziative governative e locali, relativamente alla costruzione di palazzi di giustizia nuovi, assolutamente non funzionali; la povertà dell'organico dei magistrati molti dei quali appaiono ancora oggi condannati a svolgere nei propri uffici giudiziari attività di ordine materiale; l'insufficiente numero dei cancellieri e di tutto il personale tecnico ausiliario della giustizia (ufficiali giudiziari, dattilografi e amanuensi) costituiscono — tutte queste deficienze — necessario motivo di approfondimento e più urgente ragione di impegno se si vuole garantire alla giustizia efficientemente amministrata, serietà, prestigio e capacità.

Un discorso a parte meriterebbe l'esame generale della struttura, del funzionamento e dei poteri del Consiglio superiore della magistratura; né vale a questo riguardo il riferimento generico, quanto dogmatico, alla norma dell'ordinamento costituzionale dello Stato. Siamo convinti, infatti, che il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura non abbia fino a questo momento prodotto quella sicurezza giuridica e morale che dovrebbe essere alla base di una assoluta indipendenza del potere giudiziario. Le inevitabili interferenze dell'esecutivo nel giudiziario, la resistenza da parte del Consiglio superiore alla comprensione

sempre più moderna e realistica di nuove necessità della magistratura italiana, la posizione di innaturale distacco e quindi di isolamento il più delle volte assunta dal Consiglio superiore rispetto alla complessa problematica dell'amministrazione della giustizia, hanno messo a fuoco questioni e fatti che non possono essere disattesi dal legislatore.

Non è perciò solo con la preparazione ed il varo di un nuovo sistema processuale penale che vengono a risolversi le molte questioni che da tempo angustiano la giustizia penale italiana.

Ancora: la crisi della giustizia, come ordinariamente si assume, non è solo crisi di natura tecnica e di inadeguatezza di norme processuali rispetto alla moderna realtà della società italiana.

La giustizia è uno dei cardini, sicuramente fondamentale, di uno Stato di diritto rappresentativo di una società che negli ultimi anni della sua storia ha subito una vertiginosa evoluzione nel modo di intendere e di interpretare le esigenze e le necessità della vita moderna. Ma, quando si affronta il problema della crisi della giustizia, non si può non considerare alcuni temi fondamentali della vita associata, quali per esempio: quello della libertà, della morale, dei costumi, del diritto.

Il nuovo concetto della libertà dei cittadini, in uno Stato così detto libero dal punto di vista della convivenza internazionale; la pratica di una morale che ha sicuramente rotto gli argini della tradizione; la sempre più diffusa protesta, molte volte utile e molte altre pericolosa, nei confronti di istituzioni, ordinamenti, ideali acquisiti nella storia e consolidati dalla storia, non possono trovare la soluzione più ambiziosa e più corrispondente alle necessità nazionali in una modifica — solo in parte in verità — dei principi e dei criteri che hanno fino a questo momento retto il processo penale italiano.

Il legislatore dovrà porsi finalmente il problema, per esempio, dei reali rapporti tra i poteri costituzionali dello Stato. Dovrà finalmente dire se proprio — rispetto alla mutata struttura spirituale e materiale della società italiana — il legislativo, l'esecutivo ed il giudiziario potranno e dovranno sempre considerarsi come entità autonome, totalmente tra loro distaccate, siccome garanzia di una indipendenza che, di fatto, è stata già abbondantemente violata da una ambiziosa e naturale corsa di questi poteri alla espropriazione delle reciproche legittime funzioni. Ed è proprio nello studio e nell'approfondimento nel nuovo testo di procedura penale sottoposto all'esame della Camera, che appaiono evidenti alcune incertezze di carattere dottrinario e costituzionale. Vedremo in seguito, nell'esame del contenuto teorico dei nuovi principi e criteri che sono la base della riforma, come il magistrato verrà fatalmente a trovarsi in situazioni di difficoltà rispetto all'esecutivo, come l'esecutivo non riuscirà totalmente ad estraniarsi dall'attività della giu-

stizia, sicché la così detta « indipendenza della magistratura » apparirà vieppiù un vago principio degno di revisione e di aggiornamento.

Ma trattasi, in realtà, di una riforma del codice di procedura penale del 1930 o di un vero e proprio nuovo testo di procedura ?

Il sottoscritto, relatore di minoranza per il gruppo del movimento sociale, ritiene che il Governo, presentatore del disegno di legge, non abbia innovato i principi ed i criteri fondamentali che furono alla base del codice Rocco e si sia, invece, limitato ad una modifica tecnica del processo penale assumendo la instaurazione di qualche particolare criterio che non sposterà, come modestamente si cercherà di dimostrare, il corso del nuovo processo penale.

Si è ancora assunto da parte del Governo il dovere di riforma in riferimento alle ben note decisioni della Corte costituzionale in tema di procedura e, quindi, in rapporto alla necessità di riempire il vuoto giuridico provocato da quelle sentenze. Si è, perciò stesso, voluto accreditare al nuovo codice una specie di potere esecutore del giudicato costituzionale quasi che il legislatore debba considerarsi limitato nei suoi compiti politici e giuridici dalla volontà della Corte costituzionale. Il sottoscritto non è di questo parere. Le decisioni della Corte costituzionale possono e devono costituire solo ed unicamente un necessario stimolo all'attività del Parlamento. Dichiarata decaduta una norma dal provvedimento della Corte costituzionale, ed aperto così il vuoto giuridico, il legislatore ha l'assoluto ed autonomo potere di sistemare una situazione carente, come meglio ritiene opportuno, nella incontestabile ed assoluta volontà rappresentativa degli interessi morali, politici, materiali e giuridici della società nazionale.

Si ha invece l'impressione che il Governo attuale sia così preoccupato delle decisioni della Corte costituzionale da ritenere proprio compito soltanto quello di realizzare la legge su basi strettamente costituzionali anche quando l'aggancio ai principi della Costituzione appare in contrasto con la nuova realtà e con le più evolute esigenze del paese. Né appaia eretico siffatto discorso giacché, in verità con poca ortodossia giuridica, nella realizzazione dei propri poteri, anche la stessa Corte costituzionale ha ritenuto distaccarsi da una rigida interpretazione ed applicazione delle norme costituzionali, per seguire i cangianti sentimenti del popolo nella evoluzione naturale della sua storia. Qui si deve affermare, di contro, il principio che siffatto potere e dovere di interpretazione dell'evolversi sociale appartiene solo al Parlamento, così come conviene affermare che il Parlamento non può essere eternamente relegato da una Carta costituzionale che venne concepita, elaborata e decisa in tutt'altri momenti storici del nostro Paese e che in molte sue parti non rappresenta più l'anelito di progresso e di avanzata della società

italiana. E tutto questo senza tener conto che lo scrupolo dell'adempimento costituzionale pare abbia impegnato il Governo soltanto in relazione alla riforma dei codici, mentre è noto come moltissime altre importanti norme della Carta costituzionale siano rimaste senza alcuna pratica attuazione, pur riferendosi a problemi altamente incidenti sulla collettività nazionale, quali quelli sindacali ed altri.

Si è già detto, come il nuovo testo del disegno di legge rappresenti soltanto una modifica tecnica del processo penale e non investa una totale revisione dei principi. Per il sottoscritto relatore trattasi, perciò, di una riforma del codice Rocco del 1930 dato che una elaborazione veramente nuova avrebbe comportata la instaurazione di criteri così diversi che lo stesso attuale Governo non ha forse avuto la capacità od il coraggio di presentare al Paese.

### IL CODICE ROCCO

È fuori dubbio che la riforma di cui al codice Rocco non può essere considerata al di fuori del momento storico e politico in cui venne attuata. Senza voler entrare nel merito dei principi etici e politici che erano alla base dello Stato fascista, tutte considerazioni queste che appartengono al più obiettivo e sicuro giudizio della storia, vale qui la pena ricordare che la riforma della procedura penale del 1930 rappresenta, nella sua realtà dottrinarie e tecnica, un sicuro monumento e presidio di capacità giuridica e di sicurezza individuale e statale. D'altra parte gli stessi relatori di maggioranza, e cioè gli egregi onorevoli Valiante e Fortuna, ne danno ampiamente atto allorché il primo asserisce che... « era stato non a torto, considerato un sistema di notevole perfezione tecnico-giuridica », ed il secondo conferma, riprendendo alcuni giudizi del senatore Leone, del Calamandrei, del Redenti che « più considerevole deve apparire lo sforzo dei compilatori del codice del 1930 diretto a salvaguardare di fronte ad un regime totalitario per lo meno la parte centrale dei principi processuali liberali ».

L'ammissione dei relatori, i quali da valenti ed illustri giuristi non potevano misconoscere una realtà che sta nella storia del diritto italiano, non subisce di certo, per l'osservatore più obiettivo, remore e riserve per altre, in verità superficiali, considerazioni che, nel prosieguo delle relazioni, vengono esternate nei confronti del codice fascista. Il relatore Valiante, per esempio, rivendica al nuovo testo la difesa dei valori della persona umana, della libertà, del solidarismo sociale — tutti previsti nella Costituzione italiana — come una specie di novità rispetto

all'ordinamento passato ! Afferma ancora, nel corso della sua relazione che, principi come quello della presunzione di non colpevolezza (articolo 27 della Costituzione), o della inviolabilità del diritto di difesa (articolo 44) o della impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali (articolo 11) erano del tutto sconosciuti quando fu promulgato il codice del 1930.

Veramente superficiali siffatte critiche che potrebbero accogliersi ove provenissero da fonti incompetenti ed incolte, ma decisamente rigettabili per la profondità del pensiero giuridico dalle quali dipartono evidentemente per sole ragioni di natura politica !

La verità è che il codice Rocco rappresentava il frutto di una elaborazione attenta ed approfondita la quale coprì un lungo arco di tempo che nulla ha a che vedere con il tempo impiegato dall'attuale Governo per la preparazione del testo di procedura. Il Governo, infatti, si è determinato alla riforma, per le decisioni della Corte costituzionale; per una serie di « novelle » e di leggi con cui si è cercato di adeguare l'ordinamento processuale alle nuove necessità del paese; per le continue proteste degli uffici giudiziari e delle categorie e degli organi interessati a mutar strada; per le apprezzabili, ma sporadiche proposte di noti giuristi italiani, ma non di certo per un approfondito responsabile esame collegiale su di una materia così importante per la vita dello Stato !

Affermava il guardasigilli Rocco nella sua relazione al Re: « Io iniziai gli studi per il nuovo codice di procedura penale subito dopo la pubblicazione della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegava al Governo la facoltà di provvedere alla riforma penale. Il primo schema fu composto nel dicembre 1926 e con cura costante provvidi a perfezionarlo. Questa prima fase di studio durò sino al maggio del 1929, nel quale mese fu pubblicato il progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, preceduto da una mia relazione. Conveniva allora richiedere la collaborazione dei competenti per l'ulteriore miglioramento del progetto, e a tale scopo volli attenermi ad un sistema non mai prima seguito. Né mi ingannai, ché i risultati furono invero felici, perché, mentre raggiunsi pienamente lo scopo di una valida collaborazione dei più esperti cultori della materia, potei ottenere una rilevante economia di tempo. Infatti, in luogo di nominare la consueta commissione di giuristi, appena pubblicato il progetto preliminare, ne feci una larghissima distribuzione alle Corti, alle facoltà di giurisprudenza, alle Commissioni reali ed ai sindacati degli avvocati e procuratori affinché esprimessero i loro pareri ».

Non sembra che alla elaborazione della nuova riforma abbiano partecipato, in termini così democratici, tanti rappresentanti delle cate-

gorie interessate, compresi i sindacati, gli ordini degli avvocati ed i magistrati !

Varrà qui la pena ricordare, con la massima obiettività, quali furono i principi ed i criteri accolti nel codice Rocco e quale fu ancora la tecnica usata nella materiale articolazione della legge.

I cardini della riforma, secondo le stesse dichiarazioni del guardasigilli furono i seguenti: ottenere la massima speditezza nei procedimenti, compatibilmente con le esigenze della giustizia; eliminare tutte le superfluità; combattere le cause e le manifestazioni della cavillosità; impedire la degenerazione accademica o teatrale delle discussioni; *accrescere il prestigio e la serietà della difesa*; reprimere le frodi e le temerarietà processuali; impedire le impugnazioni infondate; *elevare l'autorità del giudice*; restituire al pubblico ministero le funzioni che gli sono proprie, far sì che la giustizia sostanziale avesse sempre sopravvento sulla giustizia meramente formale !

« Gli articoli del codice, sulla base di un suggerimento della commissione parlamentare, dovevano essere sempre più brevi e chiari ».

E così continuava:

« È evidente quanto e come la chiarezza determini la più facile interpretazione della norma, ma per quanto riguardava la brevità non sempre la stessa era possibile. Quando si trattava infatti di esprimere idee complesse e di risolvere legislativamente questioni complicate quali ad esempio quelle relative alla competenza del giudice, la brevità poteva cedere il passo alla semplicità, chiarezza, concisione, precisione e completezza della disciplina, pregi, questi, di carattere sostanziale, mentre la pura e semplice brevità poteva apparire una qualità esteriore e quindi di natura meramente materiale.

« Accresciuto prestigio della difesa quindi, in uno all'accresciuto prestigio del giudice ed alla restituzione al pubblico ministero dei suoi veri poteri ».

Era cioè il processo penale creato dal fascismo, un vero processo di tipo accusatorio misto, nel quale, a parte le teoriche enunciazioni di pretese o presunte parità tra le parti, queste ultime avevano realmente un proprio compito, una propria funzione ben delineati ed inquadrati ai fini del raggiungimento del superiore scopo che il processo penale si prefiggeva.

Affermava ancora il guardasigilli Rocco nella sua relazione: « Non è ammissibile il principio che parifica il pubblico ministero all'imputato, così da esigere che ad ogni facoltà del primo corrisponda una facoltà del secondo. Codesto principio discende da un concetto di uguaglianza che, se può ammettersi nel processo accusatorio puro nel quale accusatore ed imputato *sono persone private*, è manifestamente erroneo nel diritto



processuale vigente, nel quale l'accusatore è un organo pubblico. Io ho già spiegato che l'aver attribuito al pubblico ministero il carattere di parte non significa affatto avergli creato una situazione di uguaglianza di fronte all'imputato. *D'altronde si tratta, nella ipotesi in esame, di provvedimenti revocabili, rispetto ai quali l'imputato che si ritiene gravato può far valere le sue ragioni altrimenti che con una impugnazione* ».

Corrisponde, in realtà, il nuovo testo ai veri e tradizionali principi del processo accusatorio? O trattasi invece di un processo misto? L'affermazione contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge sembrerebbe confermare i principi tecnico-politici del processo accusatorio ma, al contempo, sembrerebbe fissarne i limiti proprio con la implicazione dei principi e dei criteri che vanno dal punto 1) al punto 60) dell'articolo 2.

O non è invece la nuova legge un'abile finzione, per sbandierare sul piano della propaganda e della demagogia un nuovo sistema processuale, là dove si nascondono e si difendono di fatto alcuni principi dello stesso codice Rocco che non si ha il coraggio e la capacità di rovesciare? Appare perfettamente naturale l'atteggiamento del sottoscritto relatore, presentatore di un emendamento accolto dalla Commissione e che suona nei termini seguenti: « Partecipazione della accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento ». Innanzi ad una totale incapacità della reale qualificazione del pubblico ministero e dei suoi poteri, era evidente che il sottoscritto avesse sostenuto la tesi della parità di questo ufficio, con i diritti ed i doveri dell'imputato.

Il disegno di legge ha così rifiutato di porsi il necessario problema di una discussione e di una decisione sulla figura del pubblico ministero. Siffatto esame avrebbe dovuto necessariamente costituire un *prius* rispetto alla intera dialettica processuale penale. Si sono, invece, fatte delle affermazioni semplicistiche, intonandosi ad una sistematica di natura accusatoria, senza affrontare i presupposti dottrinali dello stesso processo accusatorio. Il pubblico ministero rimane cioè un organo pubblico, non un privato, né si conoscono i reali, giuridici, costituzionali, amministrativi rapporti che intercorrono tra questo organo e lo Stato e la società.

Per il codice Rocco il procedimento penale non era considerato come uno strumento del quale il pubblico potere si dovesse servire per attuare la repressione, né come un valido mezzo con cui il cittadino difendesse i suoi diritti di libertà. Il codice Rocco, secondo i canoni di qualunque moderna sistematica, faceva considerare il processo penale come un rapporto giuridico per il quale venivano elevati a soggetti di diritto le persone che vi spiegavano una attività e le attività venivano

concepite come fonti di diritto ed obblighi processuali. Le norme che regolano il processo penale, secondo il codice Rocco, soggettivamente considerate, attribuiscono diritti ed obblighi a quanti vi partecipano, diritti ed obblighi che entrano a costituirne il contenuto. Il rapporto si atteggia perciò in una certa subordinazione delle parti verso il giudice e, viceversa, di supremazia del giudice verso le parti, specialmente verso l'imputato; mentre il giudice è sottoposto anch'esso ad obblighi sanzionati.

Il rapporto fondamentale del processo è, così, eminentemente pubblicistico e tale carattere pubblico si trasfonde nel processo conferendo a questo alcune ben determinate caratteristiche.

L'articolo 154 del vigente codice di procedura penale stabilisce infatti che i magistrati, i cancellieri, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono obbligati ad osservare le norme stabilite nel codice anche quando la inosservanza non importi nullità od altra sanzione particolare.

Erano chiarissime perciò le idee del governo fascista e del suo ministro guardasigilli nella elaborazione del codice di procedura penale. Qualunque possa considerarsi il merito di quelle norme, qualunque possa essere la critica politica ad una ben determinata strutturazione di procedura penale, rimane fuor di ogni dubbio che il superiore concetto della legge veniva a costituire il fondamentale presidio per tutte le parti processuali in una chiarezza di intendimenti e di scopi che noi lealmente auguriamo possa trovarsi nel nuovo codice di procedura.

## FUNZIONI E SCOPO DEL PROCESSO PENALE

Certo, in rapporto ad un ben determinato concetto politico dello Stato, il codice di procedura penale Rocco aveva profonda ragione di essere! Si vuole oggi, in linea astratta, che lo Stato rappresenti ancora e sempre il presidio di sicurezza per la collettività nazionale! Le enunciazioni più qualificate in proposito sembrano confortare questo tradizionale concetto che è etico, storico e politico ad un tempo. Nella pratica, però, e nell'attività politica abituale, sembra che ci si trovi di fronte ad una sistematica, monotona, caparbia, organizzata sconfessione di questi principi.

Lo Stato va considerato, ancora oggi, sempre come una collettività politica organizzata giuridicamente per assicurare le condizioni di esistenza dei singoli ed a ciò provvede in vari modi a seconda delle diverse cause di turbamento che necessita impedire o rimuovere.

La società è fatalmente esposta a pericoli, a danni, contro i quali deve essere premunita e difesa, e se lo Stato non vi provvedesse verrebbe meno alla sua missione e rinnegherebbe la sua stessa essenza.

Nel momento in cui si presenta una causa di turbamento si impone la rimozione della causa offensiva e, di conseguenza, la riparazione o la compensazione del danno.

Allorché queste offese costituiscono reati, generano maggiori disordini e scompigli nella società; ne turbano la pace, ne compromettono la integrità e la stessa esistenza. Per esse il senso della sicurezza sociale viene meno e, in sua vece, sorge e si diffonde un senso di sgomento e di allarme, nel vedersi soprattutto esposti alle insidie ed agli attentati della delinquenza.

Lo Stato ha, perciò, non solo il dovere ma anche il diritto di punire ed è in conseguenza di siffatte prerogative che si aggiunge alla sanzione penale.

Nel momento della infrazione di una norma mediante il reato si stabilisce perciò un rapporto giuridico, che è rapporto di attuazione e realizzazione del diritto penale violato, o rapporto positivo. In forza di siffatto rapporto, al diritto dello Stato di imporre la pena ed al conseguente obbligo del reo di sottostarvi, corrisponde il diritto del reo al rispetto dei suoi diritti di libertà e con il relativo obbligo dello Stato di non esorbitare dai confini e dai limiti segnati dalla legge all'esercizio del suo diritto punitivo.

Esattamente per questo il Mortara affermava che « il problema della organizzazione e funzionamento della podestà giurisdizionale è forse il più complicato e poderoso che uno Stato libero si trovi a dover risolvere ! ».

Il diritto processuale penale rappresenta, così, le norme giuridiche contenenti le modalità, le forme, i limiti di applicazione di quelle contenute nel diritto penale sostantivo, sostanziale o materiale.

Questi principi, così sicuri e così pratici, avevano costituito la piattaforma del processo penale Rocco ed il Manzini, che può definirsi uno dei più insigni interpreti di quella codificazione, aveva a ragione affermato: « che il procedimento penale non è il frutto della meditazione dei filosofi, né delle teorie di una scuola, né del costume di un singolo popolo e neppure dalla *politica di uno Stato*. Esso è soprattutto il prodotto della necessità e della esperienza svoltasi e perfezionatasi attraverso i secoli e presso tutti i popoli civili ».

Cosa vuole perciò significare l'affermazione del relatore Valiante secondo la quale « la disciplina del processo penale si ispira alla concezione dell'individuo, dello Stato e dei rapporti fra loro vigenti in quel particolare momento storico ? ».

Secondo le relazioni di maggioranza ed in particolare la relazione della democrazia cristiana, il nuovo codice di procedura penale va costruito su principi di libertà e di rispetto della persona su cui si fonda il nuovo Stato democratico. Deve diventare veramente « il codice della libertà ».

Ancora, prosegue il relatore di maggioranza, « in uno Stato democratico il processo penale è uno strumento di giustizia e, nello stesso tempo, di garanzia per l'individuo ».

Non si precisa, sia pur con queste apprezzabili ed incensurabili affermazioni, quali possano considerarsi i punti di necessaria confluenza tra lo strumento di giustizia e di garanzia per il cittadino, di rispetto della persona ed al contempo di difesa dello Stato, delle sue leggi che altro non rappresentano se non il presidio per una civile e veramente libera convivenza nazionale !

Il Sabatini affermava giustamente che: « se la verità fosse scopo unico del processo, questo, instaurando e svolgendo il rapporto giuridico, dovrebbe dirigere tutti i suoi istituti alla ricerca e scoperta della verità medesima ». Questo, però, non avviene in considerazione di esigenze complesse di ordine diverso che, invece, convergono tutte allo scopo di definire il procedimento con la decisione del giudice. Da ciò le limitazioni poste dalla legge secondo la natura del procedimento e secondo lo stato ed il grado del medesimo circa l'oggetto ed i mezzi di prova, la efficacia del giudicato sulla controversia decisa, le preclusioni processuali, le decadenze e simili. Tali istituti dovrebbero apparire contrari allo scopo del processo, se questo consistesse solo nella ricerca della verità.

Si è, ancora, addotto l'interesse repressivo come obiettivo che il processo penale deve raggiungere. L'interesse fondamentale che domina il processo penale, affermava il Manzini, è quello di giungere alla punibilità dei colpevoli, di rendere cioè realizzabile la pretesa punitiva dello Stato contro l'imputato.

Ma nel processo confluiscono e si intrecciano, invece, altri interessi e si fanno valere altri diritti che la legge processuale tutela. Tra l'altro, di fronte alla pretesa punitiva dello Stato, si poneva nel codice Rocco, in termini macroscopici, il diritto e la libertà del cittadino. In virtù di siffatta situazione il processo tendeva ad una decisione che avesse tenuto il debito conto di entrambi risolvendone il conflitto secondo giustizia.

Il problema sorge naturalmente nel momento in cui, nell'instaurarsi di un difficile conflitto, debba decidersi per quale di questi due interessi sociali sia necessario propendere e, cioè, quale di questi due interessi sociali debba o possa considerarsi prevalente. Ma, allorché si afferma

che il conflitto va risolto secondo giustizia, qualunque tentativo di diversa soluzione apparirebbe ozioso concludendosi nel « giusto » ogni sforzo ed ogni passione processuale.

Si accettano questi criteri nel nuovo codice di procedura ? Qualche volta apparirebbe di sì, allorché si rappresenta nella relazione la volontà contestuale di salvaguardare gli interessi dell'individuo e quelli della collettività; altre volte apparirebbe di no, allorché si sbandiera il principio del « codice della libertà » dimenticando che la libertà è un diritto non del solo cittadino ma di tutti i cittadini in quanto tali ed in quanto componenti di una società perciò stesso libera e civile.

## DELEGA E COSTITUZIONALITÀ DEL NUOVO PROCESSO

Uno degli argomenti di più impegnativa discussione è stato quello relativo alla delega che il Parlamento concede al Governo per la materiale compilazione del nuovo codice.

Il sottoscritto, in verità, non può non riconoscere la validità del principio. Se non erra e se ben ricorda, il solo gruppo comunista si sarebbe opposto alla concessione della delega ritenendo avocabili soltanto al Parlamento tutte le norme che dovrebbero far parte del nuovo codice di procedura.

Ora è fuor di dubbio che sotto tutti i regimi politici ed in tutti gli stati moderni, il Parlamento o, comunque, l'organo rappresentativo popolare non possa considerarsi, tecnicamente, nelle condizioni di effettuare direttamente una così vasta e particolareggiata capacità di produzione legislativa.

Non trattasi evidentemente di capacità politica o giuridica nel senso tecnico o democratico del termine. La capacità giuridica e rappresentativa del Parlamento si determina appunto nel momento in cui affida, attraverso la delega, a determinate persone od uffici la stesura materiale dei singoli articoli che formeranno il contenuto del nuovo codice.

Non si può, però, non far rilevare che, proprio perché si assume trattarsi di un nuovo codice e non di una riforma del codice Rocco, i punti ed i criteri sui quali il Parlamento avrebbe dovuto esprimere la propria decisione delegante, sarebbero dovuti essere di gran lunga più numerosi, più impegnativi e più qualificanti di quelli contenuti nel testo del disegno di legge per la delega proposti dal Governo. A chi si intenda sia pure modestamente di siffatti problemi giuridici, appare evidente

come siano state tralasciate moltissime questioni, solo in apparenza di carattere tecnico, ma, in verità, che investono i principi ed i criteri del nuovo codice.

Omissioni gravissime come quelle che si riferiscono ad interi capitoli della futura procedura, stanno ad indicare come il lavoro del Parlamento su questa così delicata materia, sarà gravemente limitato e come, anche la zelante e scrupolosa presentazione di numerosi emendamenti, non riuscirà a risolvere il problema di fondo che si riferisce ad una impostazione organica di tutta la procedura.

Non può il sottoscritto relatore condividere nemmeno la futura costituzione della commissione consultiva prevista dall'articolo 1 del disegno di legge.

Anche qui, infatti, non appare sufficientemente rappresentata la volontà del Parlamento allorché si stabilisce che una notevole e qualificata parte della commissione dovrà essere nominata direttamente dall'esecutivo.

Si nota una modesta partecipazione della categoria degli avvocati, interessati al pari della magistratura ad una fattura del codice più conveniente alle esigenze di una moderna giustizia. Si ricordi quanto fu lunga la elaborazione del codice Rocco e come a questa ebbero a partecipare non solo magistrati, professori di università ed avvocati, ma anche i rappresentanti dei sindacati forensi. Dalla commissione, di cui alla delega, rimarranno perciò assenti notevoli rappresentanze di opinioni, notevoli energie culturali ed intellettuali, le quali anche se non tecnicamente a livello dei magistrati e degli avvocati, possono egualmente offrire suggerimenti utili e indicazioni necessarie per la semplicità e la chiarezza della nuova procedura.

Appare, infine, quanto mai inutile se non addirittura limitativo il concetto esposto nella prima parte dell'articolo 2, secondo il quale il nuovo codice dovrà attuare i principi della Costituzione.

Infatti è evidente come un nuovo testo di legge non possa porsi contro i precetti costituzionali se non correndo il rischio di subire le decisioni abrogative del supremo magistrato costituzionale. Né si comprende una funzione propria della procedura penale consistente nello adempimento esclusivo della norma costituzionale. La futura legge dovrà, sì, tener conto della norma costituzionale ma dovrà saper andare oltre, se occorre. Non può, infatti, la Carta costituzionale rappresentare un freddo e marmoreo documento e, d'altra parte, la stessa Corte costituzionale ha offerto della Costituzione interpretazioni difformi e contrastanti proprio con la giustificazione di meglio interpretare gli interessi e le necessità del paese.

## IL NUOVO PROCEDIMENTO PENALE

Il sottoscritto si è già, sia pur limitatamente, soffermato su alcuni notevoli ed importanti passi della relazione del deputato Valiante; sulle caratteristiche, sugli scopi e sul contenuto in genere del nuovo procedimento penale.

Varrà, qui, la pena riprendere altri passi della pregevolissima relazione per sottoporli, sia pure nella modestia delle capacità del sottoscritto relatore, ad una indagine critica.

Il processo odierno, secondo le precise parole del relatore di maggioranza, sembrerebbe incombere come qualcosa di sinistro, di inesorabile sull'individuo indifeso; segreto, lungo, infarcito di formalità, si svolgerebbe in ambienti spesso opprimenti. Passerebbe da un ufficio all'altro, dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero e viceversa per poi finire al giudice istruttore. Continuerebbe ad andare avanti ed indietro per tutta una serie di atti non sempre essenziali. Da questa situazione complessa e tetra ne scaturirebbe, innanzitutto, la guarentigia del nuovo processo che è quella della « credibilità ».

La caratteristica della « credibilità » verrebbe fuori dalla necessità che la posizione delle parti non possa continuare ad essere squilibrata come è oggi; da una parte l'imputato, già considerato colpevole in partenza, talvolta ristretto in carcere, solo con la sua difesa e i pochi diritti che gli sono riconosciuti; dall'altra tutto l'apparato dello Stato, polizia giudiziaria, pubblico ministero, giudice istruttore che sono spesso coadiuvati dalla parte civile e che, comunque, hanno tutti i diritti processuali, compreso quello di sapere, ad ogni momento, tutto del processo e dei singoli atti.

Fin qui le affermazioni del relatore Valiante. Non possiamo che esprimere la più profonda meraviglia oltre che il più sdegnato rammarico per così semplicistiche considerazioni! Prima di tutto, infatti, è consacrato nei principi del codice Rocco l'assoluto concetto di incolpevolezza dell'imputato fino alla sentenza definitiva; di poi lo stesso codice Rocco fornisce un significato giuridico così diverso dalle parti nel procedimento penale che non si può, assolutamente, immaginare una specie di complicità aggressiva da parte della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e, financo, del giudice nei confronti dell'imputato! Tutto ciò vuol dire rifiutarsi di comprendere il solenne principio della decisione del giudice alla quale, nella dialettica processuale, convergono tutte le parti nei limiti delle proprie attribuzioni! Al principio della credibilità

va aggiunto l'altro della « linearità ». E qui sarà necessario che gli onorevoli colleghi pongano mente alle brevi dichiarazioni del guardasigilli Rocco proprio sulla necessità di fare un codice semplice, chiaro e lineare, né si vede come possa essere giudicato complesso e contorto il nostro vigente codice di procedura penale.

L'ultima, ma sicuramente più importante garanzia del nuovo codice, sempre secondo la relazione di maggioranza, è quella che si riferisce alla « umanità » del nuovo processo.

Sembrerebbe di comprendere che nello stato democratico italiano il codice nuovo di procedura penale non debba considerarsi « anche » come strumento per ripristinare l'autorità dello Stato offesa dal delitto, ma « oltre alla difesa dello Stato, con l'assicurare la giusta punizione del colpevole, il codice dovrà garantire i diritti della persona del colpevole, fino a quando la limitazione di essi non sia indispensabile ». Queste esatte parole si leggono nella relazione del relatore di maggioranza Valiante.

È logico chiedersi quale sia, in sostanza ed in concreto, la reale differenza tra il codice vigente e quello nuovo cui si tende pervenire ! Il relatore di maggioranza finisce, infatti, con l'ammettere che si possa anche giungere ad una limitazione dei diritti del colpevole nel caso in cui ciò dovesse apparire indispensabile, ma si guarda bene dal chiarire e dal precisare i momenti, le occasioni o le ragioni della « indispensabilità ».

La lunga dissertazione su quella che vorrebbe apparire una delle maggiori conquiste del nuovo codice e cioè il capitolo « la presunzione di non colpevolezza », ci trova pienamente d'accordo.

È assolutamente non corrispondente al vero che il processo vigente sia servito solo a convalidare l'accusa. Allorché la relazione di maggioranza afferma che l'accusa non deve più costituire, nel nuovo processo, una tesi di partenza ma una semplice ipotesi di lavoro, pare non faccia altro che presentare un vano sforzo di frantumamento di alcuni principi in un semplice gioco di parole, senza per altro dare la prova « provata » del reale mutamento della nuova dialettica processuale.

Anche nel nuovo processo, cioè, il punto di partenza rimane la tesi accusatoria, sia o non ipotesi di lavoro; anche del nuovo processo la azione penale che costituisce pur sempre la nascita del processo, appartiene al pubblico ministero; anche nel nuovo processo, con tutti i limiti possibili ed immaginabili nell'esercizio dell'attività dell'accusa e con tutte le presunte parità tra accusa e difesa, il carattere pubblicistico del processo penale appartiene ad un organo che, pur non qualificato nei



suoi reali aspetti giuridici e statuali, rimane pur sempre un organo dello Stato. E che sia esatto questo concetto lo si comprende attraverso le stesse parole della relazione di maggioranza, allorché si afferma che: « se possibile, la non colpevolezza dell'imputato potrà essere superata con prove contrarie pervenendosi così all'affermazione della colpevolezza ed alla condanna ».

Qui abbiamo finalmente la registrazione ed il reale controllo delle pulsazioni di questo strano processo di tipo « accusatorio » che lo stesso relatore confessa di non poter o di non saper adeguatamente definire.

Un processo di parti, con tutte le conseguenze in ordine alla posizione ed alla funzione ed ai poteri del pubblico ministero, ai diritti della difesa ed alla stessa strutturazione del processo.

« Parità di posizione dell'accusa e della difesa, estraneità e posizione di supremazia del giudice rispetto alle parti, attribuzione ad ognuno dei tre uffici su indicati di specifiche funzioni ».

Si riconosce, intanto, che è un processo di parti, cioè un rapporto fra parti; che l'accusa pubblica deve perseguire la difesa dell'ordine sociale violato dal delitto; si riconosce la contrapposizione della libera difesa dell'accusato; si riconosce infine che lo Stato possa restaurare l'ordine giuridico turbato dal delitto solo compiendo un atto di giustizia sostanziale. Questo atto di giustizia può coincidere o meno con un necessario atto riparatorio, ma dovrà sempre coincidere con la ricerca della verità che tanto più sarà vera quanto maggiore sarà la contrapposizione dialettica tra le parti.

E chi oserebbe affermare il contrario ! E cos'altro si era posto il codice Rocco, e cos'altro aveva, alla sua base, il vigente codice di procedura se non il senso di una verità sostanziale nel contesto di un rapporto fra parti ?

Ecco perché si imponeva un preliminare discorso ed una preliminare chiarezza sulla figura del pubblico ministero. Non si può, infatti, determinare una parità tra le parti se non si ha esatto il concetto dei diritti e dei doveri di ogni parte in rapporto ad una visione generale dell'ordinamento processuale nell'ordinamento dello Stato.

Ora, il sottoscritto relatore, così come attualmente stanno le cose, non può che aderire *toto corde* allo svincolamento del pubblico ministero da qualsiasi rapporto gerarchico. Certo, anche se non lo si dice, si è già messo mano alla struttura dell'ufficio del pubblico ministero, anche se non si ha il coraggio di affermarlo lealmente; si è già tentato di scompaginare e scompigliare una istituzione che era rappresentativa non

della autorità dello Stato, quanto del suo più elementare ed indiscutibile prestigio !

Il nuovo codice non nega infatti allo Stato il diritto-dovere della tutela giuridica, rispetto alla quale il processo si pone come mezzo e fine. Non nega al pubblico ministero il compito di promuovere l'azione e di esercitare il diritto d'accusa; non nega nemmeno il principio della « obbligatorietà » dell'azione penale, intesa quest'ultima non nel senso assoluto che lo Stato abbia, cioè, l'obbligo di attuare la norma penale ogni qual volta vi sia stata una violazione della medesima.

E ci pare di affermare che tutte queste cose non siano negate perché il nuovo testo rifugge dal discuterle.

Dobbiamo perciò ritenere che l'azione penale tenda, anche nel nuovo codice, a promuovere il processo, supponendo che vi sia materia di processo. Quando la materia del processo è manifestamente esclusa non potrà perciò dirsi, anche con la nuova procedura, che il pubblico ministero venga meno al suo obbligo ove si astenga dal promuovere la azione. Tutto sta a vedere se potrà riconoscersi al pubblico ministero la facoltà di questo apprezzamento. Ma niente di più illogico, in vero, essendo assurdo a taluno imporre un obbligo senza concedergli contemporaneamente il potere di giudicare, quando si presenti il caso, sulla necessità di adempierlo.

Dobbiamo continuare a ritenere che anche l'istituto della querela e della istanza non costituiscano eccezione, risolvendosi siffatti istituti, in sostanza, in una facoltà concessa al privato di paralizzare il diritto punitivo dello Stato nei riguardi di determinati reati.

Dobbiamo, altresì, desumere che permanga nell'ufficio del pubblico ministero il principio della « ufficialità ». Non ci risulta, infatti, che nel nuovo codice il pubblico ministero abbia bisogno di attendere il beneplacito o la iniziativa dell'altrui volontà per provocare il processo, continuando a rimanere eccezioni, la querela, la istanza, la richiesta o l'autorizzazione a procedere.

Si deve, perciò, concludere che anche il futuro sistema procedurale risponderà al concetto che l'azione ha carattere pubblico e che lo Stato ha il diritto e il dovere, ad un tempo, di agire per la tutela dell'ordine giuridico.

Bisogna, infine, dedurre dal silenzio della relazione che rimangano ancora quei principi di « legalità » e di « discrezionalità » che impegnarono la dottrina giuridica più eminente anche nel lungo periodo di applicazione del codice Rocco.

## LA COSIDDETTA NUOVA ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO

L'intera attività del pubblico ministero consisterebbe, nel nuovo codice, nella raccolta di tutte le prove e nello svolgimento di qualsiasi utile indagine, aiutato, ove occorra, dalla polizia giudiziaria, per formulare la imputazione attraverso un tempo sollecito e rapportato ai diritti del cittadino per sua disavventura incriminato. Attraverso questa breve attività, il pubblico ministero avrà la possibilità di richiedere l'archiviazione del processo oppure il giudizio « immediato ».

La nuova struttura processuale prevede, in termini sufficientemente chiari, i tre distinti momenti dell'attività processuale e, cioè, il momento del pubblico ministero, il più lungo momento del giudice istruttore e, in ultimo, il più impegnativo momento dibattimentale.

Ora, il sottoscritto ritiene di prevedere che il pubblico ministero non avrà praticamente limitate le proprie funzioni d'accusa per il solo fatto che l'intera sua attività sia rivolta alla formulazione dell'accusa, per lo meno in termini di privilegio funzionale, durante l'intero corso del processo.

Infatti, il pubblico ministero non solo continuerà a disporre come prima dell'attività della polizia giudiziaria che, per ragioni fin troppo evidenti, appare sempre totalmente diversa e meno produttiva dell'attività della difesa, quanto potrà usufruire di conoscenze particolari durante il processo e potrà addirittura nel corso dello stesso dibattimento fare delle sue particolari e preferenziali conoscenze ragione ed occasione di più sicura capacità accusatoria. Si avrà, perciò, un bel dire che l'ufficio del pubblico ministero è in condizioni di assoluta parità con la difesa. Fin quando il pubblico ministero, come è logico che sia, sarà considerato il capo della polizia giudiziaria, mai potrà raggiungersi una assoluta parità per le pratiche possibilità che all'organo pubblico sono offerte in contrapposizione con le altre affidate alla difesa.

La relazione, ancora, tace del giudizio contumaciale ed il sottoscritto non ritiene che le decisioni concrete su questo tipo particolare di processo possano essere affidate con una delega quanto mai generica.

I legislatori del 1930, proprio nell'esame approfondito della delega al Governo per quel codice, si posero il problema del giudizio contumaciale e la commissione parlamentare dell'epoca aveva ritenuto, addirittura, che la prova dell'impedimento legittimo potesse utilmente venir fornita anche dopo la pubblicazione della sentenza, quando con tale

prova si fosse dimostrato che la mancata comparizione era causata da forza maggiore.

Il legislatore del 1930, sia pure restringendo la eccezione proposta dalla commissione, non pose comunque alcuna limitazione alla difesa nel giudizio contumaciale e, in virtù di questo pieno riconoscimento alla difesa, escluse qualunque valore alla prova tardiva dell'impedimento legittimo.

Nulla si dice nella relazione attorno ai modi ed ai casi del giudizio direttissimo così come si tace sulla materia che riguarda il giudizio per decreto e sono queste lacune notevoli che il Parlamento non può far riempire dal legislatore delegato senza una propria chiara manifestazione di volontà.

### LA POLIZIA GIUDIZIARIA

Bistrattata da critiche di ogni genere, non di certo elogiata — salvo dalle affermazioni della relazione — la polizia giudiziaria costituirà, pur sempre, nel nuovo processo penale una indiscutibile premessa ed una più indiscutibile necessità perché un processo abbia vita e perché ci si ponga il problema della punizione di un delitto nel caso in cui la verità sostanziale abbia raggiunto la colpevolezza del reo.

Non possiamo, in verità, in questa sia pur modesta relazione di minoranza, omettere il nostro più vivo plauso per la capacità, lo zelo e la competenza della polizia giudiziaria del nostro paese, manifestati in ogni momento in cui i diritti della società e del cittadino vengano lesi dalla iniziativa delittuosa.

Oggi è in voga un facile processo alla polizia tant'è che quasi tutti i settori politici, compresi quelli che si atteggiavano a difensori dello Stato di diritto, ritengono di limitarne le attività in omaggio a non si sa qual preciso diritto di difesa della società e dell'individuo.

Condannata ad agire e ad intervenire in condizioni di assoluto disagio tecnico ed organizzativo, la polizia giudiziaria finisce, per volontà della classe dirigente politica italiana, con il diventare sempre più impopolare, quando addirittura non ostile, alle assecondate proteste dei violatori del diritto !

Non si può certo dire che le forze di polizia in Italia siano moralmente considerate ed economicamente trattate. Rappresentanza autentica dei ceti popolari, così come lo stesso relatore afferma, la polizia viene presentata alla pubblica opinione come una specie di organizza-

zione chiusa, incapace di comprendere la spinta evolutiva delle masse od i presunti tormenti sociali del popolo; e si dimentica invece, perché si vuol dimenticare, che la polizia, specialmente quella giudiziaria, deve conservare incontaminata ed effettiva la funzione di far rispettare la legge nei limiti che la stessa legge indica e fissa. D'altra parte, le stesse decisioni della Corte costituzionale relativamente alla garanzia dei diritti della difesa anche durante le indagini di polizia giudiziaria, finiscono con il formalizzare l'attività di polizia inserendola nel generale contesto processuale.

È evidente che, fermi ancora oggi siffatti compiti, non si può eludere il problema di una più efficiente organizzazione della polizia giudiziaria. Capacità e scelta nel reclutamento; preparazione intellettuale e giuridica dei singoli nuclei; disponibilità di mezzi e di attrezzature che siano considerabili logicamente ad un livello più elevato, più progredito di quello oggi, purtroppo, raggiunto dalla crescente delinquenza; diverso trattamento economico in rapporto ai sacrifici, al lavoro che difficilmente trovano corrispondenza in altre categorie di lavoratori nel nostro paese. Solo così concepita l'organizzazione della polizia giudiziaria, si potrà pretendere da questa la osservanza più scrupolosa e fedele dei principi del nuovo procedimento penale ed il più assoluto rispetto dei diritti dei cittadini, anche e soprattutto se accusati di reato. Non si deve, però, dimenticare che la polizia giudiziaria fa parte della complessa organizzazione amministrativa e burocratica dello Stato e che, coi tempi che corrono, nessun settore di questa organizzazione statale rimane, purtroppo, indenne ed incontaminato dalla influenza dell'esecutivo. Non si vede perché non debba essere finalmente accolto il suggerimento che proviene da larghi settori del Parlamento italiano e da più larghi strati della pubblica opinione, in base al quale la polizia giudiziaria debba finalmente essere alle dipendenze della magistratura non soltanto dal punto di vista funzionale ma anche dal lato organizzativo, amministrativo e disciplinare. La polizia giudiziaria risponderà, così, delle proprie attività, della propria organizzazione interna, delle proprie capacità senza che un qualsiasi questore od un prefetto finisca con l'essere messo a conoscenza di tanta importante ed impegnativa attività.

Pur con tutte le critiche, piuttosto frutto di utilità demagogica che di reale convincimento, la polizia giudiziaria conserverà ancora nel futuro codice di procedura penale le guarentige che le furono riconosciute nel codice del 1930.

Vi è, però, un notevole fatto nuovo nella futura attività della polizia giudiziaria e su questo tema il sottoscritto ritiene di impegnare l'attenzione degli onorevoli colleghi, tanto gli sembra meritevole di approfondimento e di studio.

Quindi, la polizia giudiziaria potrà arrestare, sia pure in caso di flagranza di reato, potrà fermare gli indiziati di un reato anche dopo i tempi della flagranza, potrà liberamente procedere all'acquisizione delle prove di un delitto, potrà financo interrogare i sospettati ed i testimoni rassegnando immediatamente all'ufficio del pubblico ministero il compendio della propria attività.

Il sottoscritto non può che condividere il principio che conferma alla polizia giudiziaria quelle funzioni e quei poteri che, messi in pratica, servono praticamente alla possibile identificazione del reo, una volta compiuto il delitto.

Anche per quanto concerne il fermo stabilito nel nuovo codice il sottoscritto ritiene di poter esprimere la sua approvazione e quella della propria parte politica, per questa particolare attività che formò già oggetto di lunghe ed appassionante discussioni al momento dell'elaborazione del codice Rocco.

Già a quell'epoca la commissione parlamentare espresse il parere che « è penoso vedere ammesso l'istituto del fermo di polizia in un codice che è documento legislativo di alta e nobile concezione giuridica ».

Il ministro guardasigilli dell'epoca replicava addirittura che siffatta riluttanza sarebbe stata, a suo avviso, spiegabile se la commissione avesse proposto di vietare il fermo in modo assoluto.

Cioè, fin dall'epoca del codice del 1930, in pieno e più florido momento fascista, si era posto il problema se fosse stato opportuno o meno confermare il fermo di polizia nella nuova procedura penale. Nonostante, come falsamente e demagogicamente da quasi tutti i settori politici si assume, la « piena e persecutoria » attività del regime, si era pensato da parte di parecchi ad escludere financo dalle attività della polizia giudiziaria la possibilità del fermo per indiziati gravemente di un reato.

Il ministro Rocco faceva presente che, nel mentre era logicamente accettabile, sia pure sul terreno polemico, la possibilità di escludere in modo assoluto il fermo di polizia, invece, una volta ammesso il principio che tale misura dovesse permanere, non si vedeva il perché non si dovesse considerare questa attività non prevista da precise norme del codice di procedura penale.

Ma la cosa che maggiormente preoccupa (ed è questo il tema scottante al quale prima alludevo), è che nella delega è stato inserito il divieto di verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria; in altre parole questa potrà annotare o registrare le dichiarazioni ad essa rese ma non potrà verbalizzare nulla. Il relatore Valiante, in termini di palese contraddizione o, quanto meno, di poca chiarezza, afferma in un

punto della sua relazione che: « il processo verbale non dovrà continuare a far fede nel processo penale, neppure nella limitata fase delle indagini preliminari del pubblico ministero ».

Nel mentre cioè, da una parte, si precisa che la polizia giudiziaria non potrà verbalizzare nulla, di contro si afferma che un certo processo verbale dovrà pure essere redatto e consegnato al pubblico ministero ma che questo rapporto avrà l'importanza di qualunque altra dichiarazione, scrittura, o documento processuale.

Quale sarà, allora, la garanzia che questo strano tipo di processo accusatorio riterrà di offrire all'indiziato di un reato? O la polizia non dovrebbe nemmeno interrogare gli imputati ed i testimoni, in tal modo nulla potendo trasmettere all'ufficio del pubblico ministero al di fuori delle indagini o degli accertamenti di carattere generico, oppure, se si vuole che la polizia interroghi imputati e testi, non si può evidentemente affidarle la totale ed incontrollata liberalità di una registrazione ricostruttiva di un delitto senza la conferma sottoscritta di quanti a quel tipo di ricostruzione hanno comunque un interesse legittimo da prospettare o da far valere. È un discorso fin troppo semplice questo, che gli onorevoli colleghi non possono non condividere, se si vuole veramente quel processo, credibile, lineare ed umano del quale lungamente parla una delle relazioni di maggioranza.

Non può ancora il sottoscritto relatore non rappresentare certe divergenze di pensiero e di impostazione tra le relazioni del deputato Valiante e del deputato Fortuna.

Mentre nella prima, infatti, si sostiene il principio della dipendenza solo funzionale della polizia giudiziaria dal magistrato, nella seconda si sostiene il principio opposto. Il relatore Fortuna, non fa mistero del proprio convincimento sulla necessità di una totale subordinazione della polizia giudiziaria alla autorità giudiziaria anche se, poi, siffatto convincimento viene gradualmente abbandonato.

La chiarezza del nuovo processo deve imporre, invece, che la polizia giudiziaria abbia compiti ben precisi e definiti senza l'equivoco di una attendibilità che, naturalmente, sarà concessa ad un qualsiasi processo verbale privo — del contenuto sottoscritto e quindi verbalizzato — delle più importanti ed interessate dichiarazioni.

D'altra parte ed infine, anche il vigente codice di procedura stabilisce che l'intero controllo sull'attività di polizia giudiziaria è demandato all'autorità giudiziaria, sicché quando si rappresentano motivi di perplessità o di dubbio nei confronti della serietà e dell'obiettività funzionale della polizia giudiziaria, altro non si fa che produrre indirettamente le stesse riserve nei confronti dell'autorità giudiziaria.

## LA ISTRUTTORIA

Il giudice istruttore, che appare nel nuovo codice l'unico *dominus* nell'istruttoria, non svolgerà attività sostanzialmente diverse da quelle spiegate dal giudice nella vigente istruttoria formale. L'aver affermato, come si fa nella relazione Valiante, che « l'istruttoria serve soltanto per stabilire se occorre o meno celebrare per quel determinato fatto il dibattimento » altro non vuol dire, in pratica, che iniziare la strada dell'accertamento sulla realtà della pretesa punitiva, strada che finirà con lo sfociare nell'ultimo atto processuale che è quello del dibattimento.

Il giudice istruttore potrà, quindi, limitarsi ad acquisire gli elementi indispensabili per la determinazione del fatto reato, per l'identificazione dell'autore o degli eventuali compartecipi e, infine, per la conferma o meno della presunzione di innocenza dell'imputato. In relazione ai predetti limiti, il giudice istruttore avrà l'interesse ed il dovere di acquisire gli elementi di prova che gli provengono dalle parti. Il giudice istruttore avrà il compito di svolgere alcune attività limitate, nel contesto di una gradualità, non sappiamo se crescente o decrescente, giacché non appaiono posti chiari confini allo svolgersi ed allo sviluppo di questa gradualità.

Si conferma ancora che le parti dovranno addurre *ex novo* in dibattimento tutte le prove cui sono interessate.

Grave, invece, appare che nella nuova procedura non sia stata considerata opportunamente la competenza in materia di impugnazione dei provvedimenti di libertà personale affidando siffatta materia così delicata ed importante al legislatore delegato.

È pur vero che, in accoglimento di un emendamento Valiante, la Commissione giustizia della Camera ha approvato un procedimento, nel contraddittorio delle parti, qualunque sia l'organo competente a decidere di tali impugnazioni, ma appare altrettanto evidente come l'individuazione dell'ufficio o dell'organo competente sia motivo di maggior impegno ai fini dell'economia generale e, quindi, dello snellimento del processo penale.

Devono intendersi confermati, nel silenzio delle relazioni di maggioranza e nel silenzio del nuovo testo legislativo, i criteri riguardanti l'inosservanza delle limitazioni probatorie civili nel procedimento penale; deve ritenersi confermata tutta la parte riguardante le perizie e le consulenze tecniche, le attività di sequestro presso le banche, così come il divieto di assumere quali testi gli imputati dello stesso reato o di un



reato connesso. Deve ritenersi, ancora, confermata l'intera regola esistente nell'attuale procedura, per l'esame testimoniale, per il diritto di astensione dal testimoniare, così come l'intero settore riguardante la sanatoria delle nullità incorse nella istruzione e delle nullità incorse con la sentenza di rinvio.

## DIBATTIMENTO

Si è già detto, a proposito di alcune attività istruttorie, sulla gravità che acquisirà in dibattimento l'utilizzazione degli atti di polizia giudiziaria che non avranno il crisma e la garanzia di una formale verbalizzazione. La gravità, inoltre, che andrà ad acquisire nel dibattimento l'assoluta libertà di movimento del pubblico ministero il quale non solo potrà avvalersi dei liberi ed incontrollati documenti di polizia giudiziaria ma potrà, inoltre, usufruire di una sua propria attività nuova che sarà sempre più valida, capace ed influente, di una pur valida e zelante attività difensiva. Il pubblico ministero rimane, pur sempre, l'organo statale dell'accusa. Sarà una parte nel processo, ma il sottoscritto relatore non crede che verrà a modificarsi la sua tradizionale qualificazione di parte *sui generis* in un certo ben determinato rapporto con la società e con lo Stato.

Sarà in dibattimento il pubblico ministero un personaggio « organicamente » legato agli interessi dello Stato e della società ? Sarà un mandatario di questi interessi ? Sarà un garante ? Sarà una parte intermedia tra le funzioni privatistiche che sono proprie dell'accusatore in un tipico processo accusatorio e le funzioni pubblicistiche che sono proprie di un processo tipicamente misto ? A tutte queste domande risponderanno convenientemente gli illustri onorevoli relatori ed il Governo. Qui basterà confermare la tipica figura dell'accusatore, al quale è sempre demandato il diritto-dovere di promuovere l'azione penale. L'accusatore pubblico disporrà per i suoi fini processuali della polizia giudiziaria ed avrà sempre, perciò, possibilità di gran lunga più ampie di quelle che apparterranno alla difesa. È inutile perciò affermare, se non si vuol fare della vuota teorica, che nel dibattimento, e soprattutto nel dibattimento, l'accusa e la difesa potranno agire in effettiva parità di condizioni.

Nulla si dice, ancora, attorno alle regole dibattimentali in riferimento all'assenza dell'imputato; nulla, ancora, attorno alla normativa che regola attualmente la discussione e le decisioni delle questioni incidentali, delle questioni preliminari, dell'esame testimoniale; nulla, infine, attorno ai requisiti formali della sentenza. Tutte cose queste che

nel silenzio delle relazioni di maggioranza e del testo del disegno di legge si intendono confermate secondo la vigente procedura a meno che non si voglia affidare anche questa parte impegnativa ed importante alla decisione del legislatore delegato il quale, tra l'altro, ignorerebbe la volontà e gli orientamenti del Parlamento su questa materia.

L'ordinamento positivo attuale introdusse delle innovazioni profonde rispetto alle precedenti legislazioni proprio in rapporto all'ordinamento delle nullità, scostandosi notevolmente dai precedenti principi dottrinali.

Il Parlamento ignora quali siano ora i principi ed i criteri dottrinali in relazione a questa parte dell'ordinamento processuale.

Il codice di procedura penale del 1913, per esempio, si ispirava ai seguenti principi:

a) non esistono nullità se non espressamente indicate dalla legge;

b) le nullità hanno una diversa importanza a seconda della importanza degli atti cui si riferiscono e da qui la distinzione in nullità assolute e relative;

c) le nullità assolute, di interesse eminentemente e prevalentemente pubblico, sono indisponibili e rilevabili d'ufficio; le nullità relative sono lasciate alla libera disposizione delle parti interessate, soggette a termini di decadenza e suscettibili perciò di sanatoria.

Il vigente codice di procedura penale, proprio perché ansiosamente preoccupato di rendere il processo più spedito con l'eliminazione di annullamenti tardivi e per sventare le frodi processuali, ebbe a diminuire il numero e l'efficienza delle nullità, abolendo la distinzione tra nullità assolute e relative, concedendo al giudice più ampi poteri di apprezzamento e di valutazione circa la rilevanza dell'atto nullo ai fini utili del processo.

Le nullità attuali, come è noto, sono distinte in generali e speciali pur rimanendo tale distinzione puramente formale e didattica.

Quanto agli effetti ogni distinzione però è scomparsa perché tutte sono sanabili.

Le nullità che si riferiscono alla nomina e ad altre condizioni di capacità del giudice, all'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale ed alla sua partecipazione al procedimento, all'intervento, all'assistenza ed alla rappresentanza dell'imputato, regolate dalla vigente procedura, non vengono menomamente considerate nella delega che il Parlamento si accinge ad esaminare.

Nulla si dice, ancora, attorno ai termini ed alle modalità con cui opera la nullità e, infine, niente è stato detto sul punto se la nullità

nella futura legislazione sarà considerata operante di diritto o, invece, se sarà sempre dichiarata dal giudice.

Quali saranno, ancora, il nuovo concetto del Parlamento e, quindi, le nuove decisioni del legislatore delegato in materia di decadenza ?

Secondo il vigente ordinamento processuale, mentre la nullità designa un vizio che inficia l'atto o nella forma o nel contenuto, la decadenza è estranea all'atto e trova la sua causa nel comportamento esterno del soggetto investito della facoltà processuale. La decadenza attualmente opera *de jure* ma è pur necessario che venga precisata e dichiarata. Gli effetti della decadenza attualmente sono:

*a)* che il soggetto perde la facoltà processuale e non può più avvalersene (preclusione);

*b)* che l'atto, eventualmente compiuto malgrado la decadenza incorsa da parte del soggetto, è invalido ed improduttivo di effetti giuridici.

L'attuale ordinamento istruttorio fa ancora, sia pure in termini formali e didattici, varie classificazioni degli atti processuali a seconda di questo o quel carattere preso in considerazione, dello scopo cui tendono o della autorità da cui promanano.

Da qui la classificazione, sia pur formale, in atti processuali ed extra-processuali.

Secondo la persona da cui promanano si distinguono ancora gli atti del giudice, del pubblico ministero, delle parti private, dei terzi, degli organi ausiliari del giudice e del pubblico ministero.

Quale è la concezione dei colleghi relatori attorno a così utile classificazione degli atti processuali che finiscono con lo stabilire anche la natura e la qualificazione più chiara e precisa degli organi da cui discendono, con la conseguente determinazione di precisi ed inequivoci effetti giuridici ? Ritiene la Camera che queste cose di tanta importanza, che pur riguardano tanto direttamente l'attività delle parti nel nuovo processo, non debbano essere sufficientemente esaminate sì da evitare i pericoli di una delega quanto mai astratta ed elastica al legislatore delegato ?

## LA LIBERTÀ DELL'IMPUTATO

È questo indubbiamente un capitolo di particolare delicatezza e di più particolare impegno per quanti si accingono a metter mano ad un nuovo codice di procedura penale.

Certo non appare facile il compito, che è proprio del giudice, di conciliare le legittime necessità della difesa sociale, della presenza del-

l'imputato in un processo per grave delitto e della libertà che è diritto inviolabile di qualsiasi cittadino fin quando non sia raggiunto da una definitiva sentenza di colpevolezza.

In questa rapida e perciò non organica relazione che il sottoscritto ha l'onore di presentare alla Camera, già si è fatto cenno a quello che fu il legittimo tormento spirituale che stette alla base della elaborazione del codice Rocco a proposito dell'istituto del « fermo di polizia ». Il nuovo testo legislativo, su siffatto argomento, pare che decisamente intraprenda la strada della più violenta innovazione senza nemmeno essersi proposto l'esame dei pericoli e delle conseguenze che possono derivare dalla innovazione stessa. Qui pare che, veramente, il nuovo codice processuale modifichi tutti i canoni del precedente ordinamento. L'affermare, infatti, che la libertà dell'imputato dovrà essere coattivamente limitata soltanto per « esigenze istruttorie » o (soltanto in via eccezionale) per esigenze di sollecita difesa sociale, vuol dire affermare dei principi che potranno essere materialmente tradotti dal legislatore delegato in tutte le forme più convenienti o non convenienti per la stessa libertà dell'imputato.

D'altra parte è fuor di dubbio che nella procedura penale del 1930 siffatti principi trovavano il loro più legittimo riconoscimento. Su tali questioni la Camera non potrà sottrarsi dall'esprimere responsabilmente il proprio giudizio ed i propri suggerimenti che dovranno trovare soltanto nella sede parlamentare la loro unica capacità di traduzione in norma.

In sostanza il giudice istruttore ed il giudice del dibattimento potranno procedere alla cattura dell'imputato nel caso in cui si riterrà realizzato, in concreto, uno dei due criteri che sovrintendono alla limitazione della libertà. Non di certo la cattura dell'imputato sarà determinata da un particolare tipo di delitto, non di certo da una particolare consumazione del delitto medesimo, non ancora da un particolare comportamento dell'imputato, non infine da ragioni che si riferiscono a documentata e sicura recidività dell'imputato.

Il giudice istruttore ed il giudice del dibattimento seguiranno criteri soggettivi che si ignora fino a che punto possano essere modificati da decisioni superiori. Trattasi, infatti, di criteri non tradotti in norme, ai quali potrà darsi tutta la più larga o ristretta trasformazione normativa o decisionale che si voglia. Ma siffatta innovazione non crede, il sottoscritto relatore, possa considerarsi nello stesso interesse dell'imputato. Certo, è questa una innovazione che nulla ha a che fare con il requisito fondamentale del processo accusatorio che si è ritenuto di instaurare. Grave appare ancora l'affermazione del relatore Valiante secondo la quale: « sarà necessario che le possibili misure ma special-

mente quest'ultima (e cioè la cattura) vengano applicate quando la colpevolezza dell'imputato non sia in discussione, almeno negli aspetti essenziali, tanto da far fondatamente ritenere *che nel giudizio non tanto la colpevolezza sarà in discussione, quanto la graduazione della pena* ». Che significato ha siffatta affermazione ? O non si è forse lungamente disquisito, molte volte anche inutilmente, per lo meno rispetto ai concetti certi dell'ordinamento vigente, che l'imputato deve essere considerato non colpevole fino alla definitiva sentenza di condanna ? O non si è forse più volte asserito che questo principio di presunzione di innocenza, cardine del nuovo processo, era e doveva rimanere la nota dominante, di carattere sociale ed umano di tutto il nuovo processo accusatorio ? Quando si pone il magistrato nelle condizioni di poter e dover arrestare, allorché i motivi di presunta incolpevolezza cominciano a venir meno durante la istruzione e prima della sentenza, altro non si fa che prevenire con decisioni di una eccezionale gravità, il merito stesso del processo, anticipando un giudizio che è di esclusiva competenza del giudice del dibattimento. Dove va a finire, quindi, la presunzione di innocenza che deve accompagnare l'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna che altro non rappresenterebbe se « non una maggiore dosatura di prove capaci di sconfiggere il cammino processuale della presunta innocenza » ? E quale garanzia ha l'imputato il quale, con l'ordinamento processuale vigente, sa perfettamente che nel caso in cui commetta alcuni particolari delitti, potrà o dovrà sicuramente essere arrestato, allorché con il futuro ordinamento processuale, nel regolare la propria attività delittuosa ignorerà financo una precisa normativa ? La relazione afferma che, anche nel dibattimento, possano manifestarsi esigenze processuali tali da non poter essere soddisfatte senza la presenza dell'imputato. Il giudice del dibattimento, in tali casi, potrà adoperare le stesse misure di coercizione che sono proprie del giudice istruttore. Non solo: ma il giudice del dibattimento potrà disporre misure coercitive personali anche per esigenze di sollecita difesa sociale. E, per colmo dell'ironia, si finisce con l'affidare allo stesso giudice del dibattimento una impugnazione, intesa non tanto come tale, ma come opposizione dei provvedimenti emessi nel dibattimento. E lo stesso giudice, che ha emesso un primo provvedimento di coercizione della libertà personale o nel dibattimento o nella fase preliminare dello stesso, potrà rivedere la propria decisione accogliendo la protesta della parte ! Tutto questo è assurdo ed è manifestazione di un errore giuridico che raggiunge il paradossale. Allorché, infatti, il giudice del dibattimento riterrà di arrestare l'imputato per ragioni od esigenze di difesa sociale, sarà o non sarà legato alle prove ed alle esperienze che nell'arco di tempo tra la fine della istruttoria ed il dibattimento avranno presentato un imputato criminal-

mente diverso da quello esaminato e giudicato dal giudice istruttore ? O, invece, sarà svincolato da questa nuova esperienza e potrà agire in termini di assoluta discrezionalità ? E da quando in qua, ed in quale ordinamento processuale, l'imputato che si presenta in dibattimento per rispondere di un delitto, dopo aver attraversato indenne l'intero percorso della nuova istruttoria, è previsto che possa correre il rischio di vedersi arrestare senza le dovute garanzie che esistono nel vigente ordinamento processuale e che consentono all'imputato di presentarsi o meno all'udienza ? Può veramente definirsi uno stato di progresso rispetto al vigente ordinamento processuale questa parte relativa alle misure di coercizione personale ? Il sottoscritto ritiene, perciò, che debba permanere il *limite della pena* come l'unico parametro vincolante la decisione del magistrato, consentendo soltanto, che entro certi limiti, la possibilità di cattura dell'imputato o, come meglio si vuole, di custodia in carcere, trovi la sua spiegazione nella discrezione del magistrato. Ma questa decisione, comunque, nell'attuale ordinamento, non è un atto di assoluta discrezione ma, come tutte le deliberazioni del giudice, soggetta sempre a censura ed a modifica. Valuti attentamente la Camera questa parte della nuova procedura che è veramente lesiva dei principi della libertà personale e che finirà con il determinare uno stato di subordinazione reale e concreta della difesa alle più ampie possibilità dell'accusa. Sarà facile, infatti, per il pubblico ministero dimostrare all'udienza dibattimentale che quel determinato imputato è un soggetto socialmente pericoloso, che il di lui comportamento costituisce continuo pericolo alla difesa sociale. Cosa opporrà la difesa se non una povera e limitata opposizione sulla quale dovrà decidere lo stesso giudice del dibattimento ?

Vorrà tenersi presente, infine, che per la determinazione della pena, agli effetti del mandato di cattura, il vigente codice di procedura, con il suo articolo 255, ritenne di far rientrare nel limite sia l'aggravante della recidiva che la circostanza prevista del n. 2 dell'articolo 61 del codice penale, circostanze queste che erano state escluse dal computo della pena nei lavori di quella commissione parlamentare.

La inclusione, invece, di quelle circostanze aggravanti, così come di altre, appare chiaramente assorbente di quei motivi e di quelle preoccupazioni di difesa sociale che il nuovo testo di legge ritiene costituiscano giustificazione alla cattura dell'imputato.

Tace, infine, la relazione su tutto quanto può concernere l'eventuale sospensione della esecuzione del mandato di cattura prevista dall'articolo 259 dell'attuale codice; tace, ancora, sulla nullità dei mandati e su tutta la sistemática riguardante la concessione del beneficio della libertà provvisoria.

## IMPUGNAZIONI E PROCESSO DI REVISIONE

Si è già visto come il testo presentato alla Camera preveda l'abolizione delle diverse formule assolutorie esistenti nell'attuale ordinamento processuale. Il sottoscritto ha riconosciuto questa innovazione come la unica realmente apprezzabile e risoltrice di una lunga e giustificata attesa dei cultori del diritto, dei magistrati e degli avvocati.

Il ragionamento, pur apprezzabile, secondo il quale il magistrato si troverà ad esprimersi, con le proprie sentenze, in maniera difforme dal suo reale stato d'animo e dalla sua reale posizione intellettuale, non può accogliersi per i seguenti motivi:

*a)* perché la posizione sociale e morale di un imputato assolto con la formula dubitativa verrebbe ad essere gravemente compromessa nei confronti di un semplicistico e mai approfondito giudizio di opinione che si fermerebbe alla pura e semplice ricezione del dispositivo assolutorio;

*b)* perché di fatto, dal punto di vista penale, l'assoluzione dubitativa produce gli stessi effetti di una assoluzione piena, eccezion fatta, si capisce, per l'influenza del giudicato penale nei procedimenti civili, amministrativi o disciplinari;

*c)* perché, anche nei diversi procedimenti per i quali il giudicato penale si rende indispensabile, occorrerà sempre l'intera motivazione della sentenza senza la quale il giudice civile, amministrativo o disciplinare non sarà portato a ricavare gli effetti giuridici di stato dalla decisione del magistrato penale.

Siffatta innovazione, che ci trova perfettamente d'accordo, dovrà essere diversamente valutata sotto il profilo e nei limiti del diritto di impugnazione riservato all'imputato assolto.

La relazione del deputato Valiante precisa esattamente, a commento del punto 49) dell'articolo 2 del nuovo testo legislativo, che è stato espressamente attribuito il diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse. L'interesse dell'imputato sarà ricercato, come è logico, soltanto nella motivazione della sentenza assolutoria. Qui l'onorevole relatore non è chiaro circa la esistenza o meno di limiti nei confronti del diritto dell'imputato ad impugnare una sentenza assolutoria. La vaga formula dell'« aver interesse » non ritiene il sottoscritto, possa risolvere interamente il problema.

Ci si chiede, cioè, se l'imputato assolto con una motivazione che lo scagioni completamente dalla consumazione del fatto reato o che stabilisca la insussistenza di un fatto, potrà ugualmente impugnare la

sentenza, nel caso in cui in quella motivazione siano formulate affermazioni e giudizi comunque negativi nei confronti della persona giudicata? Anche in simili casi l'imputato assolto potrebbe aver un legittimo interesse alla impugnativa una volta che con l'abolizione delle formule dubitative si è ritenuto soprattutto di salvaguardare e tutelare l'interesse morale e sociale del cittadino. Ed ancora: chi dovrà o potrà decidere sulla esistenza o meno dell'interesse considerato come presupposto del diritto di impugnazione? È noto come, lungo ed elaborato, sia stato nella preparazione del codice Rocco il discorso sull'interesse dell'imputato in casi processuali nei quali le attività delle parti dovevano tener conto, a seguito della sentenza del giudice, di interessi personali e sociali molte volte divergenti! Il particolare dell'inserimento di tale nuovo concetto nell'emendamento Valiante, accolto dalla Commissione, comporta una più impegnativa chiarezza su questo argomento che, come tanti altri, non può essere demandato alla libertà interpretativa del legislatore delegato.

Infine, per ciò che riguarda l'appello, appare veramente un'espediente ostruzionistico nei confronti dell'economia e della celerità del processo penale, quel tipo di rinnovazione parziale o totale del dibattimento di secondo grado, possibile secondo l'emendamento Valiante-Alessi, accolto dalla Commissione, a semplice richiesta dell'imputato o del pubblico ministero.

Per quanto riguarda il processo di revisione, nulla apparrebbe avere innovato il nuovo testo legislativo rispetto al vigente ordinamento processuale. Vi è stato, in verità, durante i lavori della Commissione giustizia, chi ha sostenuto la necessità di una revisione anche nel caso di assoluzione dell'imputato con sentenza definitiva. Di fronte alla quasi totalitaria resistenza della Commissione, la proposta sopra detta venne ritirata. Sarebbe apparso veramente molto strano l'accoglimento di una richiesta del genere da inserirsi in un codice nuovo, che si vuole e si dice apertamente essere più favorevole ai diritti individuali della persona sotto il profilo sia giuridico che umano e sociale.

Ma una innovazione, anche su questo così importante argomento, vi è stata e non ci pare, in verità, possa essere accolta dalla Camera senza un preventivo approfondito esame e senza che gli onorevoli colleghi non si rendano conto dei pericoli e delle inutili procedure che verranno a conseguirne.

Si è deciso, infatti, che, oltre ai casi normali di revisione, questa sarà ugualmente possibile tutte le volte che taluno sia stato condannato quando nuovi elementi di prova lo facciano ritenere non imputabile, non punibile, o punibile addirittura con sanzioni di minore gravità. Qui siamo veramente ad un altro assurdo previsto dalla nuova proce-



dura ! Un processo di revisione sarà, perciò, possibile quando il condannato riuscirà a reperire ed a produrre prove in base alle quali potrà, per esempio, risultare che al momento della condanna erano concedibili le semplici attenuanti generiche ! È certo questo un caso limite ma, secondo il testo della legge, potrà verificarsi, sicché il processo di revisione finirà con il costituire uno strumento di cavillosità, di sofismi, di argomentazioni dilatorie, non di certo al servizio del rapido, libero e solenne funzionamento della giustizia.

Infine, la relazione tace di tutta la sistematica, sempre in rapporto ai principi e criteri che dovrebbe guidarla, relativa al processo di esecuzione e, quindi, agli incidenti di questo speciale tipo di processo penale. Né si ritiene che un capitolo di così vasta portata ed importanza possa affidarsi alla libertà interpretativa, che, nel caso, non avrebbe nemmeno oggettive possibilità di realizzazione, del legislatore delegato.

### CONCLUSIONI

In verità le relazioni dei deputati Valiante e Fortuna appaiono gli elaborati intellettuali di esimi giuristi ed indiscutibili competenti delle questioni più importanti che da anni agitano i vari tentativi di riforma del nostro codice di procedura penale.

Il sottoscritto ha profondamente studiato l'intero contenuto delle relazioni cogliendo in queste la pura passione giuridica dei colleghi relatori e la profonda lealtà di intendimenti che essi hanno ritenuto e ritengono poter raggiungere con la riforma medesima. Molte volte i colleghi relatori hanno onestamente ed obiettivamente dovuto dare atto al vigente ordinamento processuale, della saggezza di una incomparabile tecnica giuridica e del reale stato di progresso civile e giuridico rappresentato dal codice Rocco rispetto ai precedenti ordinamenti. Molte altre volte gli illustri relatori si son lasciati prendere la mano da temerari giudizi politici così dimenticando, sull'altare di esigenze di parte, il riconoscimento degli istituti processuali vigenti da parte non solo di illustri giuristi di varie correnti politiche ma, soprattutto, della quarantennale esperienza del codice medesimo. Quando il relatore Valiante si pone il problema se il nuovo sistema processuale sarà idoneo a ricercare la verità e ad individuare ed a punire il colpevole, compie certamente un atto di lealtà verso se stesso e, soprattutto, verso la storia che, unica, potrà risolvere il quesito che egli si pone.

Ma, allorché lo stesso relatore Valiante afferma che il vigente codice è tutt'altro che efficace, dallo stesso punto di vista che ritiene

perseguire con il quesito ora posto, non compie di certo un atto di lealtà verso la sua ben nota intelligenza giuridica, la sua più nota onestà intellettuale, ma soprattutto verso la storia del pensiero giuridico italiano della quale monumento indiscutibile di capacità e di pensiero è la procedura penale del 1930.

Verrà a ridursi il galoppante pericolo della delinquenza individuale e sociale con la instaurazione della nuova procedura? Noi non ci sentiamo di erigerci ad ambiziosi profeti del futuro né pensiamo di poter ipotecare la storia, sia pure sulla base di un pensiero e di uno studio che pur sempre rimane l'espressione soggettiva della parte politica che il sottoscritto rappresenta.

Possiamo ben dire però, sulla base di quanto è già stato fatto nel passato, che erra il relatore Valiante allorché afferma che il vigente sistema, più statalista e meno liberale, non sia stato efficace nella lotta contro la delinquenza.

Certo: non è con questo o quell'altro degli ordinamenti processuali che si può pensare e sperare di risolvere integralmente il problema della criminalità. La delinquenza, oggi, in Italia ha radici che scavano sempre più in profondità. Sono radici che stanno nel costume, nella superficialità e nella materialità della esistenza, nella povertà di una reale significazione da offrire alla battaglia della vita, nell'assenza di un qualsiasi ideale che costituisca presidio di speranza e di fede, nel contagio propagandistico il più delle volte confortato dalla demagogia delle classi dirigenti politiche di argomenti vuoti e sciocamente velleitari, nella diffusione di una letteratura inintelligentemente pornografica, nella incertezza sistematica di un sistema sociale provvisorio. Un ordinamento processuale penale può costituire un fatto importante per la vita e la storia di un popolo, ma non è tutto! Non trattasi di certo se instaurare un ordinamento di tipo statalista o di tipo liberale. La prova di questo convincimento è determinata dal fatto che, per esempio, l'intero schieramento di sinistra della Camera italiana, compresi il partito comunista ed il partito socialista di unità proletaria, danno ad intendere di battersi per un ordinamento processuale il più liberale possibile. Perché la sinistra italiana vuole esasperare i principi liberali del nuovo codice di procedura? Perché, forse, crede obiettivamente e dottrinarmente alla concezione liberale del processo penale? O non forse perché ritiene di svincolare gli istituti da un qualsiasi controllo statale in modo che il disordine maggiormente fertilizzi il terreno della protesta e della rivolta incontrollata? La parte politica che il sottoscritto ha l'onore di rappresentare è decisamente contraria al nuovo testo legislativo e si renderà premurosa di presentare tutti gli emendamenti idonei a rendere il futuro

processo penale più adeguato al controllo di una situazione che quotidianamente aumenta di pericoli e di preoccupazioni.

Il relatore Valiante asserisce, nelle sue conclusioni, che fine del processo futuro non è affatto la difesa della società.

Noi asseriamo, di contro, che fine del processo deve essere *anche se non soprattutto* la difesa della società. D'altra parte, il processo nasce a seguito del promuovimento di una azione punitiva che altro non è che la difesa della società.

La società è fatta di individui aventi ciascuno dei diritti personali che lo Stato deve garantire e proteggere! Diritti di una collettività che deve, finalmente, trovare nello Stato, qualunque esso sia, da chiunque sia rappresentato, garanzia e protezione.

La tradizione giuridica italiana non può considerarsi estranea alla stessa tradizione storica del nostro paese.

Noi faremo tutto quello che ci sarà possibile e doveroso per migliorare la tecnica del codice ma, soprattutto, per pronunciare una parola responsabile sui principi che dovranno essere alla sua base. Alla Camera italiana sarà affidata questa responsabilità che è veramente storica per il progresso del diritto italiano.

MANCO, *Relatore di minoranza.*